REGOLAMENTO (CE) N. 1355/2002 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2002

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/ (1)92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2)Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 (4).
- Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di (3)grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

- La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- La restituzione deve essere fissata almeno una volta al (5) mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- Le misure previste dal presente regolamento sono (7) conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/ 92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2002.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

IT

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 luglio 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni		Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	_	EUR/t	_		1101 00 11 9000	_	EUR/t	_
1001 10 00 9400	_	EUR/t	_		1101 00 15 9100	C01	EUR/t	1,37
1001 90 91 9000		EUR/t			1101 00 15 9130	C01	EUR/t	1,28
	_	,		1101 00 15 9150	C01	EUR/t	1,18	
1001 90 99 9000	C01	EUR/t	0		1101 00 15 9170	C01	EUR/t	1,09
1002 00 00 9000	C06	EUR/t	0		1101 00 15 9180	C01	EUR/t	1,02
1003 00 10 9000	_	EUR/t	_		1101 00 15 9190	_	EUR/t	_
1003 00 90 9000	C07	EUR/t	0		1101 00 90 9000	_	EUR/t	_
	C07	,	U		1102 10 00 9500	C01	EUR/t	61,65
1004 00 00 9200	_	EUR/t	_		1102 10 00 9700	C01	EUR/t	48,60
1004 00 00 9400	C06	EUR/t	0		1102 10 00 9900	_	EUR/t	_
1005 10 90 9000	_	EUR/t	_		1103 11 10 9200	C06	EUR/t	0 (1)
1005 90 00 9000	C07	EUR/t	0	1103 11 10 9400	C06	EUR/t	0 (1)	
	C0/	,			1103 11 10 9900	_	EUR/t	_
1007 00 90 9000	_	EUR/t	_		1103 11 90 9200	C06	EUR/t	0 (1)
1008 20 00 9000	_	EUR/t	_		1103 11 90 9800	_	EUR/t	_
								1

 $^{(\}sp{1})$ Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C01 Tutte le destinazioni a eccezione della Polonia, della Lituania, dell'Estonia, della Lettonia e dell'Ungheria.

C06 Tutte le destinazioni a eccezione della Lituania, dell'Estonia, della Lettonia e dell'Ungheria.

C07 Tutte le destinazioni a eccezione dell'Estonia, della Lettonia e dell'Ungheria.